

(N. 568)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BUFFONI, BOZZELLO VEROLE, PANIGAZZI**  
e **GARIBALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1984

Norme di integrazione alla legge 22 luglio 1971, n. 536,  
riguardanti i commissari di leva

ONOREVOLI SENATORI. — Vi è certamente noto che, a norma della legge 18 gennaio 1952, n. 43, i commissari di leva sono tratti per concorso per titoli dagli ufficiali dell'Esercito, in servizio permanente o nelle posizioni di « ausiliaria » o della « riserva », aventi grado non superiore a colonnello. Essi, all'atto della nomina, diventano funzionari civili del Ministero della difesa.

Per tale duplicità di reclutamento, l'applicazione della legge 22 luglio 1971, n. 536, ha determinato una ingiustificata sperequazione di trattamento a danno di un gruppo di ufficiali in servizio permanente vincitori del concorso a commissario di leva. Costoro, infatti, sono transitati in ausiliaria all'atto della nomina a commissario di leva ai sensi dell'articolo 2 della succitata legge n. 43 del 1952 e, sebbene in possesso dei requisiti prescritti (idoneità al grado superiore ma non promossi per difetto di posti), sono esclusi dai benefici della legge 22 luglio

1971, n. 536, perchè la causa della cessazione dal servizio non rientra tra quelle previste dalla legge stessa. Per contro, i pari grado ed anzianità, vincitori del concorso in questione ma colpiti dai limiti di età nelle more di espletamento del concorso stesso, fruiscono dei benefici della legge n. 536 del 1971 ottenendo la promozione al grado superiore all'atto del collocamento in ausiliaria per limiti di età ed entrando successivamente nel ruolo dei commissari di leva col grado superiore.

Come si vede, personale che, avendo vinto un concorso per titoli, ha obiettivamente precedenti di servizio e di merito complessivamente omogenei, riceve un trattamento sensibilmente differenziato per circostanze fortuite (differenza di età che in casi limite è di pochi mesi).

Inoltre, poichè l'articolo 3 della legge n. 43 del 1952 dispone che i commissari di leva prendono posto nel ruolo, ai soli effetti dei

rapporti gerarchici, in base al grado rivestito all'atto della nomina all'impiego civile, la suddetta sperequazione di trattamento si ripercuote in termini arbitrari anche sul piano gerarchico sino al punto che i commissari di leva, transitati nel ruolo direttamente dal servizio permanente, vengono a trovarsi in posizione subordinata rispetto ai commissari di leva, vincitori di concorsi anche successivi ma transitati nel ruolo dell'ausiliaria.

Non si può, pertanto, non riconoscere che gli ufficiali vincitori del concorso a commissario di leva e transitati nel ruolo direttamente dal servizio permanente subiscono, per effetto dell'esclusione dai benefici della legge n. 536 del 1971, una disparità di trattamento contrastante con i più comuni principi giuridici, gerarchici e morali, e con lo scopo della legge stessa, diretta, in linea generale, a migliorare il trattamento del personale militare all'atto della cessazione dal servizio.

In proposito, il Consiglio di Stato, pronunciandosi sul ricorso prodotto da uno dei commissari di leva interessati, ha osservato che, « pur potendosi sostenere con qualche fondamento che la parità di trattamento tra i commissari di leva e gli ufficiali in servizio permanente effettivo giustifica la concessione ai primi — in occasione della loro cessazione dal servizio e per effetto di

essa — di un beneficio analogo a quello previsto dalla legge n. 536 del 1971, il problema si pone sul piano legislativo e non in questa sede » (sentenza n. 1135 del 6 dicembre 1977).

La disparità di trattamento lamentata non produce, in realtà, effetti rilevanti sul piano economico in quanto il trattamento economico dei commissari di leva è regolato dalla legge 3 marzo 1971, n. 96, la quale prevede che ad essi spettino i medesimi aumenti di assegni e di indennità attribuiti anche per promozione agli ufficiali di grado ed anzianità pari o inferiore, sino a raggiungere l'ammontare stabilito per il grado di generale di brigata. Rimane, tuttavia, la sensibile sperequazione di trattamento sul piano giuridico, gerarchico e morale a danno di una minoranza che, se negletta dal legislatore, non ha altra via per ottenere giustizia.

Il presente disegno di legge, pertanto, persegue esclusivamente lo scopo di operare un atto di giustizia perequativa eliminando le disparità di trattamento illustrate mediante l'estensione, ai soli fini giuridici, della legge 22 luglio 1971, n. 536, con le stesse modalità e la stessa decorrenza, agli ufficiali in servizio permanente transitati in ausiliaria perchè nominati commissari di leva.

Il disegno di legge non comporta alcun onere per l'erario poichè il trattamento economico dei commissari di leva resta regolato dalla legge n. 96 del 1971.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4, primo comma, della legge 22 luglio 1971, n. 536, sono estese agli ufficiali in servizio permanente che — in possesso dei requisiti richiesti — hanno lasciato il servizio e sono transitati in ausiliaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, perchè vincitori del concorso a commissario di leva. La promozione al grado superiore viene conferita, con effetti esclusivamente giuridici, il giorno precedente quello di collocamento in ausiliaria, applicandosi per il trattamento economico la legge 3 marzo 1971, n. 96.